

TOUR DELLE BUONE PRATICHE CITTA' AMIANTO ZERO RETE CITTA AMIANTO ZERO Ordinanze di rimozione manufatti in MCA RETE CITTA AMIANTO Piercarla Coggiola **Comune di Casale Monferrato**











LO STABILIMENTO ETERNIT DI CASALE MONFERRATO: DA RISORSA A BOMBA ECOLOGICA



Attività produttiva: 1907 / 1986

Presenza simultanea anche di 3.500 addetti

Bonifica e demolizione: 2000-2006

L'ORDINANZA DEL 1987

1987 – Ordinanza n. 83 del Sindaco di Casale Monferrato II Sindaco Riccardo Coppo ORDINA:

il DIVIETO, con decorrenza immediata, dell'impiego di lastre di cemento-amianto e di altri manufatti contenenti amianto nelle costruzioni di qualsiasi genere nell'ambito del territorio comunale di Casale Monferrato;

il DIVIETO, con decorrenza immediata, della utilizzazione per qualsiasi uso di materiali, anche residuo a precedenti processi di produzione, contenente fibre di amianto

LEGGE 257/1992 : art.1 c.2 Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto










LA PRESENZA DI MCA SUL TERRITORIO





...LE CONSEGUENZE SANITARIE











UN PIANO ORGANICO

INDAGINE

BONIFICA

SMALTIMENTO

- •Indagine conservazione coperture
- Centro informazione
- Censimenti

- •Bonifica Stabilimento Eternit
- •Bonifica utilizzi impropri dell'amianto
- •Bonifica coperture e manufatti
- •Bonifica sponda destra Fiume Po

- Allestimento discarica
- Gestione discarica
- Raccolta RCA

Le bonifiche sono iniziate sul patrimonio pubblico nel 1998 (prima fase – PTTA) e sulle aree private nel 2005 (seconda fase – programma SIN).

Il Comune di Casale Monferrato è individuato quale **Ente Attuatore**, ASL e ARPA provvedono a monitoraggi, controlli e censimenti.

MONITORAGGIO

- •Rete monitoraggio ambientale
- •Monitoraggio salute della popolazione
- •Monitoraggi ambientali bonifiche









I metodi di bonifica previsti dal D.M. 24/09/1994

INCAPSULAMENTO

CONFINAMENTO

RIMOZIONE

L'AMIANTO RIMANE NEL SITO

PIANO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO

la scelta progettuale per il SIN di Casale Monferrato = RIMOZIONE DA OGNI SITO pubblico o privato

L'AMIANTO E' DEFINITIVAMENTE

ELIMINATO DAL SITO

IL PROGRAMMA DI BONIFICA HA L'OBIETTIVO DI RIMUOVERE DEFINITIVAMENTE LE FONTI DI RISCHIO PRESENTI **SUL TERRITORIO**

INTERVENTI FINANZIATI: RIMOZIONE E **SMALTIMENTO**



INTERVENTI DI RIMOZIONE A CURA DELL'ENTE ATTUATORE

INCENTIVI ALLA RIMOZIONE A CURA DEI PRIVATI O DI ALTRI ENTI PUBBLICI

AGEVOLAZIONI ALLO SMALTIMENTO

..... E NEL CASO DI INERZIA DEI PROPRIETARI DEI SITI?



PROCEDURE ORDINATORIE E BONIFICHE IN VIA SOSTITUTIVA E IN DANNO DEI SOGGETTI OBBLIGATI









LE LINEE GUIDA
PER LE BONIFICHE IN DANNO
PER IL SIN DI CASALE MONFERRATO:

Le linee guida definite a settembre 2015 e approvate con Conferenza di Servizi decisoria del 15.02.2016 individuano il procedimento da attuarsi in modo uniforme nel territorio del SIN per il conseguimento dell'obiettivo di bonifica dei fabbricati privati con coperture in cemento-amianto in avanzato stato di degrado, nei casi di inerzia dei soggetti obbligati.

Le procedure ordinatorie di bonifica previste dalle norme italiane:

BONIFICHE DI SITI INQUINATI inquinamento matrici ambientali :

Testo Unico dell'Ambiente, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla parte Quarta "norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" Titolo V "Bonifica di siti contaminati"




l'art. 244 - individua nella Provincia il soggetto competente ad individuare i soggetti responsabili degli eventi di superamento delle CSC nonché a diffidare, con ordinanza motivata, i predetti soggetti, a provvedere

BONIFICHE DI AMIANTO IN OPERA

l'obbligo di rimozione scatta a seguito di un'eventuale situazione di degrado valutata ai sensi del D.M. 6 settembre 1994

BONIFICHE DI AMIANTO ABBANDONATO A TERRA

l'obbligo di rimozione scatta a seguito del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per l'abbandono di rifiuti pericolosi



Nei casi in cui sussista l'obbligo di bonifica ed il proprietario/responsabile non provveda alla rimozione, l'ordinanza deve essere emessa dal Comune












IL SOGGETTO OBBLIGATO nel caso di amianto in opera su fabbricati

Il soggetto obbligato alle operazioni di bonifica, qualora inderogabili per le motivazioni di ordine sanitario sopra citate, risulta essere il soggetto detentore responsabile, titolare di diritti reali sull'immobile o che ne abbia la disponibilità e gli obblighi di custodia.

l'art. 2051 del Codice Civile pone in capo a ciascuno la responsabilità del danno cagionato dalle cose che ha in custodia



Nel caso dei fabbricati di tipo residenziale di proprietà di diversi soggetti ed amministrati in regime di condominio, i soggetti obbligati sono individuati nei proprietari catastali dei singoli appartamenti, non l'amministratore del condominio, in quanto quest'ultimo soggetto non può disporre liberamente del bene ma è vincolato alle decisioni dell'assemblea condominiale dei proprietari.



Nel caso di fabbricati di tipo non residenziale, un tempo proprietà di aziende che si trovino in stato di fallimento o liquidazione, il MATTM ha chiarito che il soggetto obbligato è il curatore fallimentare, in quanto soggetto che è stato nominato e al quale spetta l'amministrazione e la custodia del patrimonio del fallito.

Infatti, la sorveglianza sui manufatti in amianto o contenenti amianto va svolta di continuo, non potendosi mai escludere del tutto che nel corso del tempo i fenomeni atmosferici e naturali, rendano pericolosi per la salute pubblica manufatti che fino a quel momento potevano definirsi sicuri ai sensi della L. n. 257/1992









D.G.R. 18 dicembre 2012, n.40-5094





"Approvazione del Protocollo regionale per la gestione degli esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento amianto negli edifici".

Gli esposti/segnalazioni relativi alla presenza di MCA (Manufatti/Materiali contenenti Amianto) sono lo strumento utilizzato dai cittadini per segnalare agli Enti una situazione da loro ritenuta pericolosa relativamente alla quale chiedono una valutazione finalizzata alla determinazione del rischio e all'adozione dei necessari provvedimenti per la tutela della salute.

Nella maggior parte dei casi si tratta della presenza di MCA nelle vicinanze delle abitazioni/proprietà degli esponenti o di luoghi frequentati dagli stessi o da familiari (es. scuola, luogo di lavoro, ecc.).










IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE ai sensi della DGR 40-50904 del 18.12.2012



Richiesta di accertamento da parte del Sindaco/Comune territorialmente competente ad ARPA e ASL La richiesta è inviata per conoscenza al soggetto obbligato, già preliminarmente individuato.



Sopralluogo di ARPA che effettua il campionamento della copertura al fine di verificarne l'effettiva presenza di amianto e la tipologia, esamina il manufatto e ne valuta lo stato di conservazione (indice di degrado) con apposito algoritmo in linea con le indicazioni del D.M. 6 settembre 1994 ed infine acquisisce dati utili a definire il contesto in cui il manufatto si colloca (procedura ARPA U.RP. T104 e documentazione connessa). La relazione contenente le risultanze degli accertamenti viene trasmessa da ARPA al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente



L'ASL, attraverso i servizi del Dipartimento di prevenzione (ciascuno per le proprie competenze a seconda se trattasi di ambienti di vita o di lavoro), relativamente al contesto in cui è presente il MCA, esegue la valutazione dell'indice di esposizione della popolazione o dei lavoratori, ed inoltra ad ARPA, quale Ente responsabile dell'endoprocedimento, l'analisi complessiva del rischio con la proposta degli eventuali provvedimenti da adottarsi ai fini della salute pubblica.



Acquisito il parere dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione ASL, l'ARPA procede a trasmettere la documentazione e le relative proposte al Sindaco. La relazione conclusiva contiene le prescrizioni e le tempistiche di bonifica proposte dagli Enti tecnici.

Il Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, procede all'emissione dei provvedimenti di propria competenza









PROCEDIMENTI CONSEGUENTI LA DIFFIDA O L'ORDINANZA



SOPRALLUOGO DI VERIFICA DELL'AVVENUTA BONIFICA
VERIFICA DELLA REGOLARITA' URBANISTICA – PRATICHE EDILIZIE CONSEGNATE

Se l'ordinanza non è rispettata, il Comune territorialmente competente deve procedere in via sostitutiva.



Tale azione è attivata con decisione degli organi competenti (deliberazione/determinazione secondo le procedure e regolamenti dei singoli Comuni) e comprenderà altresì l'azione legale di rivalsa e recupero delle somme anticipate («...FATTA SALVA SUCCESSIVA RIVALSA...»



PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'INTERVENTO (NORME CONTRATTI PUBBLICI)



L'Amministrazione Comunale competente procederà alla richiesta del credito al soggetto obbligato.

Nel caso di immobili compresi in procedure fallimentari, si disporrà l'insinuazione tardiva nel procedimento fallimentare.

Qualora le somme dovute non vengano restituite, si procederà al pignoramento del bene ed alla messa all'asta dello stesso.

E' opportuno procedere prioritariamente con ogni possibile azione che possa indurre i proprietari degli immobili a procedere direttamente alla bonifica, e limitare gli interventi in danno ai casi in cui le strategie messe in atto non abbiano dato risultati.









CASI PRATICI DI PROGETTI IN VIA SOSTITUTIVA

FABBRICATO RESIDENZIALE


Abitato – prima casa



IL PROGETTO DOVRA' ESSERE REDATTO SEGUENDO TUTTE LE NORME E REGOLAMENTI CHE IL PRIVATO DOVREBBE RISPETTARE PER OTTENERE IL PERMESSO EDILIZIO: prevedere isolamento, ganci ferma neve, dissuasori colombi, linea vita, prescrizioni di tipo paesaggistico

FABBRICATO ex ARTIGIANALE o INDUSTRIALE dismesso

attività in fallimento o pignoramento – probabile vendita e ristrutturazione o demolizione a cura dei nuovi acquirenti



IL PROGETTO DOVRA' ESSERE REDATTO PREVEDENDO INTERVENTI DI MINIMO COSTO SUFFICIENTI A GARANTIRE UNA COPERTURA TEMPORANEA ED EVITARE IL DEPERIMENTO DELL'IMMOBILE A CAUSA DEGLI AGENTI ATMOSFERICI O LA PERDITA DI VOLUMETRIA: lastre metalliche o di fibrocemento «ecologico», guaina protettiva.

Nel caso di abusi edilizi?



IL PROGETTO PUO' PREVEDERE LA SOLA RIMOZIONE DEL CEMENTO-AMIANTO

Il soggetto obbligato deve essere informato delle attività che il Comune intende eseguire e coinvolto per l'assenso all'accesso al fabbricato. Prevedere accordi scritti e sopralluogo preliminare con fotografie dello stato dei luoghi









AL TERMINE DELLA BONIFICA:



Consegna al proprietario o al curatore fallimentare / incaricato della banca che ha pignorato lo stabile della documentazione sui lavori eseguiti (certificati dei materiali, ecc..) con sopralluogo sul sito per la riconsegna dell'immobile

Redazione di rendiconto finale delle somme spese: contabilità finale dei lavori e spese tecniche dei professionisti eventualmente incaricati per la realizzazione dell'intervento

AVVIO DELL'AZIONE DI RIVALSA con richiesta di rimborso delle somme anticipate dal Comune



Nell'ambito delle procedure per la rivalsa è possibile addivenire a soluzioni transattive nelle quali le proprietà cedono il bene a compensazione delle somme dovute







Grazie per l'attenzione





